

I Norme generali

Art. 1

Costituzione

L'Azienda dell'acqua potabile del Comune di Brusino Arsizio (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

L'Azienda dell'acqua potabile comunale è gestita ed amministrata dal Municipio, tramite la sua Commissione.

Art. 2

Compiti dell'Azienda

L'Azienda assicura all'utenza, nei limiti della disponibilità, la fornitura di acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente Regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, ad eccezione della frazione di Serpiano.

La sua qualità deve soddisfare la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Potrà concedere l'uso dell'acqua potabile privata a quelle proprietà che posseggono già una sorgente ed installazione propria, su presentazione d'un certificato d'analisi del Laboratorio cantonale di igiene dal quale risulti che l'acqua è igienica e potabile.

Art. 3

Definizioni del Regolamento

Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi acquirenti, in seguito denominati abbonati.

Art. 4

Organizzazione

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio Comunale;
2. il Municipio;
3. la Commissione amministratrice.

Art.5

Competenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale.

1. approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;

2. esamina e approva il conto di gestione preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
3. decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
4. autorizza il Municipio a stare in causa.

Art.6
Competenze del
Municipio

Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda e risponde di fronte a terzi ed in giudizio.

Tramite la sua Commissione, provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Inoltre:

1. presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere;
3. propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
4. allestisce le tariffe di sua competenza;
5. può emanare delle direttive per gli installatori concessionari;
6. nomina il personale necessario (amministrativo, sorveglianza);
7. delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture su proposta della Commissione Amministrativa;
8. ratifica i contratti d'abbonamento;
9. approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
10. approva le "notifiche" per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;
11. dispone per la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture. Di regola la lettura deve essere eseguita a periodi regolari, due volte all'anno (primavera-autunno)
12. nomina ogni 4 anni la Commissione dell'Azienda composta da un minimo di 5 membri. Funzionerà da presidente il municipale capo Dicastero Azienda Acqua Potabile.

Art.7
Commissione
dell'Azienda

La Commissione collabora con il Municipio nella gestione dell'Azienda, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura dell'acqua potabile;
- collabora alla stesura e modifiche dei regolamenti dell'Azienda;

- allestisce i conti preventivi e consuntivi dell'Azienda.
- formula preavvisi sui preventivi dell'Azienda.

Ai membri della Commissione è corrisposta un'indennità di seduta di fr. 20.-.

Gli importi sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio, secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali

Art.8

Obbligo di prelievo L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale.

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda.
È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

Erogazione e qualità dell'acqua

Art. 9

Modo di erogazione L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato: per alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per gli altri servizi pubblici;
- b) deflusso misurato: per usi domestici, aziende agricole, industriali e commerciali, per cantieri edili, irrorazione di aree private e per gli edifici pubblici.

Art.10

Uso dell'acqua È fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto di abbonamento.
È ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.

Art.11

Forniture speciali Entro i limiti del presente Regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.

Art.12

Trattamento chimico L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio Cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico. Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e

controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.

Art.13

Pressione e proprietà (qualità)

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione dell'acqua.

Art.14

Limitazione della fornitura

Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure in occasione di lavori di ampliamento degli impianti.

L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti, richiamando loro il divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure, per evitare aspirazioni di impurità nelle condotte.

Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile all'Azienda, dovrà notificare le sue pretese di risarcimento entro il termine di 15 giorni. La procedura è regolata dall'art. 55.

Art.15

Domanda di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda una domanda d'allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'autorizzazione è concessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda, corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.

Art.16
Responsabilità
dell'abbonato

L'abbonato risponde, nei confronti dell'Azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazione errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.
L'abbonato è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art.17
Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda. Può inoltre essere perseguito penalmente.

E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art.18
Fornitura di acqua
per cantieri o
temporanea

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Art.19
Disdetta
dell'abbonato

L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto con un mese di anticipo.

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art.20
Fornitura d'acqua
per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Spinkler od altri), di irrigazione e per l'uso industriale necessitano di speciale autorizzazione.

L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Le piscine devono comunque essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua.

Art.21**Prelievi di punta
anormali e piscine**

La fornitura d'acqua ad abbonati con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come le industrie e le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta.

Il riempimento e lo svuotamento delle piscine devono essere preventivamente autorizzati.

Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di impianti speciali è soggetto ad una tassa d'abbonamento.

III**Rete di distribuzione****Art.22****Rete di distribuzione
definizione**

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni a loro collegate.

In casi speciali le condotte possono essere posate su fondo privato. In tal caso il proprietario del fondo è tenuto a tollerare la posa di queste condotte.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le tubazioni di allacciamento.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art.23**Ampliamento
della rete**

L'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Art.24**Installazione**

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte di distribuzione.

Essi devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera (SSIGA).

Art.25**Idranti**

L'Azienda deve provvedere alla posa degli idranti.

Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'Azienda dell'acquedotto assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

La spesa per la posa e la manutenzione degli idranti è a carico del Comune.

Art.26**Utilizzazione dei
sedimi privati**

Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario.

Comunque, nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche sono ubicate su sedimi di proprietà pubblica.

In casi speciali l'Azienda farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al registro fondiario a sue spese.

IV Allacciamenti

Art.27**Definizione**

L'allacciamento è la tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata o pubblica.

Art.28**Installazioni**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda .

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento.

In casi eccezionali (case a schiera) l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà .

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Art.29**Condizioni
tecniche**

Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.

Art.30**Esecuzione**

L'Azienda esegue a spese dell'utente le diramazioni della condotta comunale, fino alla saracinesca d'entrata, e ne assume in seguito la manutenzione per la parte posata su suolo pubblico.

L'esecuzione della tubazione d'allacciamento dalla saracinesca d'entrata fino al contatore, è sempre eseguita dall'Azienda a carico dell'abbonato.

Previo collaudo, la Direzione dell'Azienda concederà l'immissione d'acqua solo per gli impianti eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e precisazioni emanate dall'Azienda o nella concessione d'allacciamento.

La manutenzione delle installazioni dalla saracinesca d'entrata fino al contatore sono di competenza dell'Azienda, a carico dell'abbonato.

Fa eccezione all'ultimo paragrafo la manutenzione delle tubazioni d'allacciamento posate su strade aperte al pubblico transito, che è a carico dell'Azienda.

Valgono in particolare le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della (SSIGA).

Art.31**Acquisizione dei
diritti di passo**

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare.

La concessione all'allacciamento sarà rilasciata dall'Azienda dopo l'espletamento di queste formalità.

Art.32
proprietà
dell'allacciamento

La tratta di tubazione di allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà dell'Azienda.

Le tratte di allacciamento sull'area privata fino ai contatori che servono le singole proprietà rimangono di proprietà privata.

Art.33
Manutenzione e
riparazione

L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento. In caso di comprovato ritardo saranno applicate le penalità previste dal presente Regolamento.

L'acqua perduta sarà fatturata secondo le indicazioni del contatore, o a valutazione se la perdita è avvenuta prima del contatore.

Art.34
Messa fuori
esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione della tubazione, dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

V

Installazioni interne degli stabili

Art.35
Installazioni

L'abbonato deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne (per installazioni interne si intendono tutte le diramazioni eseguite a valle del contatore). Tali lavori possono essere eseguiti solo da installatori idraulici debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa (Attestato federale di capacità professionale o altro titolo equivalente).

Per l'esecuzione e la manutenzione delle installazioni interne deve attenersi alle norme SSIGA. Le spese per tali lavori sono a carico dell'abbonato.

Art.36**Collaudo**

L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per gli apparecchi posati dall'installatore.

Art.37**Controlli**

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.

Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art.38**Prescrizioni
tecniche**

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

È prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.).

I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Per gli allacciamenti esistenti, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ne fossero sprovvisti, la posa della valvola di ritenuta e la saracinesca sono pure obbligatori e devono essere posati entro il termine che sarà fissato dall'Azienda di volta in volta.

Art.39**Manutenzione**

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Art.40**Impianti di trattamento
dell'acqua**

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale.

Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella condotta di distribuzione.

Art.41**Pericolo di gelo**

Gli apparecchi e le tubazioni esposte al pericolo di gelo devono venir messi fuori uso e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

VI Contatori

Art.42**Contatore**

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta per il tramite di contatori adeguati.

L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà assoluta e ne cura la manutenzione.

Art.43**Ubicazione**

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Il contatore deve essere posato di regola all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo ed in luogo facilmente accessibile.

In via eccezionale, l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in pozzetto predisposto all'uso e protetto dal gelo.

Art.44**Responsabilità**

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art.45**Prescrizioni tecniche**

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art.46**Misurazione**

L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza di +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente.

In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art.47

Disfunzioni

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.

Art.48

Contatori supplementari

Se l'utente intende posare dei contatori supplementari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore fornito e posato dall'Azienda.

VII Finanziamento

Art.49

Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio degli impianti devono essere per principio finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse di allacciamento;
- tariffe di utilizzazione;
- sussidi di utilizzazione;
- sussidi ufficiali, cantonali e comunali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dall'azionamento (contributi di miglioria);
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
- fatturazione di prestazioni speciali fornite a terzi;
- fatturazione di prestazioni speciali al Comune.

Art.50

Tasse di allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e alle relative installazioni è prelevata una tassa di allacciamento unica.

La tassa di allacciamento corrisponde all'10/00 (uno per mille) del valore di stima ufficiale della costruzione, ritenuto un minimo di fr. 300.- e un massimo di fr. 1'000.—

La tassa è prelevata anticipatamente.

Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli è prelevata una tassa di fr. 100.— (riservata la tassa di cui sopra in caso di cambiamento di destinazione).

La fattura dell'Azienda Comunale Acqua potabile è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

Art.51
Determinazione
delle tasse
di utilizzazione

Le tasse di utilizzazione sono suddivise in tassa base e tassa di consumo effettivo.

Il Municipio è autorità competente per determinare e applicare le relative tariffe. Esso fissa le singole tasse, mediante ordinanza municipale tenendo conto dei seguenti valori:

a) tassa base annua (fr.)	minimo	massimo
economie domestiche	50.-	100.-
case di vacanza	70.-	120.-
negozi, bar, ristoranti	50.-	200.-
uffici, studi, artigiani	50.-	100.-
piscine	70.-	200.-
agricolo	20.-	50.-

b) tassa di consumo annuo

intesa al mc	0.70	2.00
--------------	------	------

c) tassa allacciamento cantieri

Per i cantieri e l'uso temporaneo dell'acqua verrà prelevata una tassa di allacciamento (minimo fr. 100.- / massimo fr. 200), oltre alla fatturazione del relativo consumo.

d) tassa di collaudo

Per ogni collaudo l'Azienda preleva una tassa unica di fr. 100.-

La fattura dell'Azienda Comunale Acqua Potabile è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della Legge esecuzione e fallimenti (LEF).

Art.52**Casi particolari**

Per i casi particolari non disciplinati nel presente Regolamento la tassa per l'autorizzazione è fissata dal Municipio a seconda dell'entità della concessione.

Art.53**Tassa per usi
pubblici comunali**

Per gli usi pubblici comunali di Brusino Arsizio sarà dovuta all'Azienda una tassa annua forfettaria da stabilirsi annualmente dal Municipio, che terrà valutativamente conto dell'importanza del consumo, in ogni caso entro i limiti di cui agli articoli 49 e segg. del presente Regolamento.

VII**Disposizioni finali****Art.54****Infrazioni**

Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con la multa fino a un massimo di franchi 5'000.—.

In casi gravi l'Azienda può inoltre ridurre la fornitura, garantendo comunque l'erogazione del minimo indispensabile per gli usi alimentari e igienici.

Restano riservate le azioni penali.

Art.55**Ricorsi**

Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto reclamo al Dipartimento delle Istituzioni entro il termine di 15 giorni dalla loro intimazione.

Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo.

Art.56

Entrata in vigore Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il Regolamento precedente del 9 giugno 1986.

Esso entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2004, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio Comunale il 15 dicembre 2003.

Approvato dalla Sezione Enti locali il 28 gennaio 2005.

INDICE

I

Norme generali

Art.1	Costituzione	pagina	1
Art.2	Compiti dell'Azienda	pagina	1
Art.3	Definizione del Regolamento	pagina	1
Art.4	Organizzazione	pagina	1
Art.5	Competenze del Consiglio Comunale	pagina	2
Art.6	Competenze del Municipio	pagina	2
Art.7	Commissione dell'Azienda	pagina	3
Art.8	Obbligo di prelievo	pagina	3

II

Erogazione e qualità dell'acqua

Art.9	Modo di erogazione	pagina	4
Art.10	Uso dell'acqua	pagina	4
Art.11	Forniture speciali	pagina	4
Art.12	Trattamento chimico	pagina	4
Art.13	Pressione e proprietà	pagina	4
Art.14	Limitazione della fornitura	pagina	4
Art.15	Domanda di allacciamento	pagina	5
Art.16	Responsabilità dell'abbonato	pagina	5
Art.17	Prelievo abusivo	pagina	5
Art.18	Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri	pagina	6
Art.19	Disdetta dell'abbonato	pagina	6
Art.20	Fornitura d'acqua per casi speciali	pagina	6
Art.21	Prelievi di punta anormali e piscine	pagina	6

III

Rete di distribuzione

Art.22	Rete di distribuzione : definizione	pagina	7
Art.23	Ampliamento della rete	pagina	7
Art.24	Installazione	pagina	7
Art.25	Idranti	pagina	7
Art. 26	Utilizzazione dei sedimenti privati	pagina	8

IV Allacciamenti

Art.27	Definizione	pagina	9
Art.28	Installazioni	pagina	9
Art.29	Condizioni tecniche	pagina	9
Art.30	Esecuzione	pagina	9
Art.31	Acquisizione dei diritti di passo	pagina	10
Art.32	Proprietà dell'allacciamento	pagina	10
Art.33	Manutenzione e riparazione	pagina	10
Art.34	Messa fuori esercizio	pagina	10

V Installazioni interne degli stabili

Art.35	Installazioni	pagina	11
Art.36	Collaudo	pagina	11
Art.37	Controlli	pagina	11
Art.38	Prescrizioni tecniche	pagina	11
Art.39	Manutenzione	pagina	12
Art.40	Impianti di trattamento dell'acqua	pagina	12
Art.41	Pericolo di gelo	pagina	12

VI Contatori

Art.42	Contatore	pagina	12
Art.43	Ubicazione	pagina	12
Art.44	Responsabilità	pagina	13
Art.45	Prescrizioni tecniche	pagina	13
Art.46	Misurazione	pagina	13
Art.47	Disfunzioni	pagina	13
Art.48	Contatori supplementari	pagina	13

VII Finanziamento

Art.49	Autonomia finanziaria	pagina	14
Art.50	Tasse di allacciamento	pagina	14
Art.51	Determinazione delle tasse di utilizzazione	pagina	14
Art.52	Casi particolari	pagina	15
Art.53	Tassa per usi pubblici comunali	pagina	15

VIII

Disposizioni finali

Art.54	Infrazioni	pagina	16
Art.55	Ricorsi	pagina	16
Art.56	Entrata in vigore	pagina	16

